

Obbligo di residenza per l'imprenditore

Negozi, stranieri ma del posto

Possesso della residenza anagrafica in Italia, per un cittadino extracomunitario che intende avviare un'attività commerciale come impresa individuale. Il cittadino straniero che vuole esercitare un'attività commerciale e richiedere, entro 30 giorni dall'avvio dell'impresa, l'iscrizione nel registro delle imprese, deve necessariamente essere già in possesso di una residenza anagrafica. Ovvero, se sprovveduto, essere invitato a provvedere all'esecuzione delle previste iscrizioni presso l'anagrafe del comune di dimora abituale. La residenza anagrafica dell'imprenditore individuale è requisito ineludibile per l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Ciò risponde pienamente alla ratio costitutiva del registro delle imprese, volto a consentire la pubblica conoscibilità dei dati afferenti l'impresa e la reperibilità di quest'ultima e del suo titolare ai fini di notifiche di atti, comunicazioni, richieste, ispezioni. Non solo, l'imprenditore irreperibile, dopo

i previsti accertamenti, dovrà essere cancellato d'ufficio dal registro delle imprese. Queste le precisazioni contenute nel parere dell'8 ottobre 2014 prot. 0175547, del ministero dello sviluppo economico e inviate a uno sportello unico. Ai sensi della normativa vigente, lo straniero regolarmente soggiornante in Italia è tenuto a richiedere le iscrizioni e le variazioni anagrafiche alle stesse condizioni del cittadino italiano, oltre ad essere soggetto a un specifico obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune entro 60 giorni dal rinnovo del documento di soggiorno. L'eventuale possesso da parte del cittadino straniero dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di commercio qualora derivi dal conseguimento di titoli rilasciati all'estero, richiede il preventivo esperimento delle procedure amministrative per il riconoscimento dei titoli professionali esteri, da svolgersi presso la divisione VI «servizi e professioni» del Mise.